

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - CIG85357091E6**

**CAPO I - Natura e oggetto dell'appalto**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto riguarda l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere Edili, Opere Elettriche e di ogni opera per le Infrastrutture a rete presso il cimitero comunale.
2. Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità di Comune di Quarto.
3. Sono compresi nell'appalto, ove non diversamente specificato, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire il lavoro completamente compiuto a regola d'arte.
4. Le opere oggetto del presente Capitolato tecnico e del relativo contratto devono essere realizzate nel rispetto di condizioni, modalità, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, specifiche e i requisiti in generale stabiliti dal presente Capitolato tecnico, dal relativo contratto e dalle regole dell'arte e secondo quanto specificato nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dal Direttore dei lavori.
5. Trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile - *(Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).*

**Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Importo Lavori :

a) Importo complessivo	euro	120.000,00
b) oneri per la sicurezza	euro	4.500,00
c) Importo soggetto a ribasso ( a-b)	euro	115.500,00

Somme a disposizione

I.V.A.	euro	26.400,00
Incentivo D. Lgs 50/2016	euro	2.400,00
Economie	euro	1,200.00

**TOTALE APPALTO** EURO 150,000.00

2. L'importo contrattuale è determinato applicando all'importo contabilizzato dei lavori di cui al precedente comma 1, lettera c), il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, escludendo dal ribasso la quota parte dovuta per gli oneri per la sicurezza .
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.
4. La durata dell'appalto, da sottoporre a contratto, è stabilito in mesi 36 (trentasei) continuativi e senza soluzione di continuità.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto, conforme allo Schema di contratto generato in sequenza dal sistema telematico Me P. A. è stipulato secondo l'articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice").
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato all'importo complessivo posto a base di gara, per ogni e qualsiasi prestazione sia a misura che per prestazioni a corpo, con esclusione della quota parte necessaria all'applicazione delle misure di sicurezza.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

### **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

#### **Art. 4 – Descrizione, forma e principali tipologie delle opere**

1. Le tipologie di opere comprese nell'appalto da eseguirsi sull'intera area del cimitero comunale, sono di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Rifacimento della impermeabilizzazione dei lastrici solari di alcuni blocchi di loculi, da eseguire anche per singole porzioni areali;
- Interventi di pitturazione, anche previa preparazione delle pareti a mezzo di stucco o intonaco civile, nei locali degli uffici, sala TV, bagni, locali tecnici;
- Interventi di riparazione parziale dell'impermeabilizzazione delle coperture degli uffici;
- Riparazioni anche isolate di infissi interni ed esterni, compreso griglie, tapparelle, organi di chiusura, cardini, cassonetti avvolgibili etc.;
- Riparazioni e sostituzione, ove richiesta, di pezzi igienici, rubinetteria o elementi di carico e scarico delle acque, nei locali bagni;
- Riparazioni e rifacimenti, anche con fornitura di nuovi pezzi come da richiesta della D.L., delle alzate e pedate della scala che dal piazzale a quota strada immette nel cimitero e ogni opera per renderla funzionale e sicura per l'utenza;
- Riparazioni e rifacimenti, anche isolati, di parti dell'area a parcheggio che presentano asfalto divelto o comunque non più idoneo a garantire impermeabilità e sicurezza per gli utenti;
- Riparazioni o sostituzioni di tratti di canali di gronda, sporti discendenti, terminali e lattoneria in generale nonché ogni opera di manutenzione, anche straordinaria, delle coperture delle strutture denominate *cappelloni A, B, C*;
- Riparazione o sostituzione di parti murarie interne a seguito lesioni o altro da eseguirsi sulle strutture degli uffici o secondo le disposizioni della D.L. sui manufatti ove alloggiato i loculi;
- Rimozione e rifacimenti di rivestimenti o degli intonaci esterni od interni danneggiati smossi o pericolanti, eseguito per piccole aree ;
- Riparazione e sostituzione delle tubazioni di adduzione e scarico dei servizi, sia esterne e sia interne agli edifici;
- Riparazione, pulizia e sgombero delle reti fognarie bianche e nere, drenaggi, da eseguirsi limitatamente al tratto finale, anche con impiego di mezzi meccanici;

Sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari, limitatamente a quelli danneggiati e comunque in misura non superiore al 40% (quaranta) dei servizi presenti;

- Verniciatura cancelli e recinzioni esterni;
- Puntellamento di strutture pericolanti;
- Riparazione e sostituzione di parti in ferro, quali ringhiere, infissi e serramenti;
- Ripristini e rifacimenti opere esterne (recinzioni e pavimentazioni);
- Eventuali altre opere di manutenzione delle pertinenze delle sedi;
- Riparazione dell'impianto elettrico delle lampade votive, anche a basso voltaggio, revisione delle reti di adduzione della corrente elettrica dalla cabina Enel fino al portalampane posto sul sito di inumazione o di tumulazione compreso la sostituzione delle lampade, da eseguirsi con quelle a tecnologia LED, ed ogni opera per la messa in sicurezza della rete e suo regolare funzionamento.
- Eventuali altre opere di manutenzione che verranno di volta in volta commissionate.

#### **Art. 5 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richieste contrattualmente nel presente Capitolato e relativi allegati e nel Contratto.

2. Per quanto riguarda la verifica, l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza, si applicano rispettivamente l'articolo 101 del Codice e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145

3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati sono conformi alla normativa – anche tecnica – vigente.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) nonché **rilasciare, alla scadenza del contratto, e comunque non oltre 15 giorni dalla fine dei lavori, per le parti di impianti, elettrici ed idrici su cui è intervenuta, certificazione di conformità alla regola d'arte, secondo la normativa del settore vigente.**

#### **CAPO II - Termini per l'esecuzione**

##### **Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna dei Lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 (cinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. È facoltà della Stazione appaltante, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32, comma 8 del Codice procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, nei casi in cui il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che

l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza sul lavoro, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della del comune di Quarto di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere al Comune di Quarto, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

#### **Art. 7 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. La durata dell'appalto è fissato in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. lavori verranno richiesti all'impresa mediante appositi ordini di servizio scritti, iniziati ed ultimati nei termini stabiliti nei relativi ordini di servizio. Non sarà ammessa alcuna deroga a tale disposizione, se non per accertate cause di forza maggiore, debitamente constatate dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 8 - Sospensioni e proroghe**

1. Sospensioni concesse dal D.L.

Qualora – ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 – cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato da Comune di Quarto.

4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma di legge.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori .

#### **ART. 8 - Sospensioni concesse dal RUP**

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni di legge, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei Lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Comune di Quarto può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

#### **ART. 9 – Proroghe per ordini di servizio**

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto nell'Ordine di Servizio, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 2 giorni prima della scadenza del medesimo termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 2 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine fissato dall'ordine di servizio, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 10 - Penali**

1. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato:

Alle trasgressioni delle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al successivo punto 2) quali:

1. la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente;
2. il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L.;
3. mancata osservanza di decoro da tenersi nell'area del cimitero comunale;
4. abbandono di inerti, residui di lavorazione o attrezzature che impediscono o offendono il decoro da tenersi presso il cimitero comunale, ove non soggetti ad altre contravvenzioni;

***seguirà una sanzione pari a 200 euro;***

2. Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato:

Fermo restando il diritto del Comune di Quarto di risolvere il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno e fatte salve le ipotesi di forza maggiore potrà, il Comune di Quarto applicare le penali ivi previste:

- a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta);
- b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all'art. 4.2 il Comune di Quarto potrà applicare all'Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta); Il numero dei giorni di ritardato inizio e di ritardata fine verrà calcolato cumulativamente al termine dei lavori di ogni singolo intervento e la relativa penale verrà contabilizzata all'interno del SAL immediatamente successivo;

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dal Comune di Quarto all'Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni al Comune di Quarto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile del Comune di Quarto, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

4. Il Comune di Quarto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Quarto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto.

### **CAPO III - Disciplina economica**

#### **Art. 11 - Pagamenti**

1. Le rate sono dovute allo scadere di mesi tre di prestazione effettuata. L'importo dei lavori eseguiti viene contabilizzato ai sensi del CAPO IV, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 5 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette il conseguente certificato di nulla-osta, il quale deve esplicitamente fare riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

7. Ai sensi della normativa vigente l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;

b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni contrattuali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

#### **Art. 12 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alla ritenuta di cui all'articolo 3.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.

*5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a 3 mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:*

*a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge;*

*b) abbia efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingua tre mesi dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;*

*c) deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.*



6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **CAPO IV - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

##### **Art. 13 - Lavori a corpo eseguiti in regime di canone mensile**

1. Alla società appaltatrice viene corrisposto un canone mensile di euro 2.775,00, **decurtato del ribasso d'asta oltre la quota parte degli oneri per la sicurezza esterna, non soggetti a ribasso, e pari ad euro 125.00**, a fronte delle prestazioni eseguite per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero cimitero comunale. Le opere che la società appaltatrice eseguirà sono desumibili dall'art. 4. ed esse potranno essere integrate o sostituite da lavorazioni analoghe ed omogenee secondo le disposizioni del D.L. Ogni prestazione è preceduta da apposito ordine di servizio disposto e notificato dalla D.L. Nessun opera non contemplata o prevista nell'ordine di servizio sarà oggetto di liquidazione. I canoni verranno liquidati con cadenza trimestrale.

2. Quando la D. L., considerata la necessità e l'opportunità di eseguire opere che per loro quantità, complessità ed onerosità delle forniture non sono riconducibili tra le opere di cui all'art. 4 e che presentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle seguenti caratteristiche:

- sostituzione di intere parti strutturali rilevanti e che per loro geometria e conformazione sono autonome rispetto alla più generale struttura in cui sono inserite;
- rifacimenti di intere unità strutturali, quali, a titolo di esempio, sostituzione di un cancello in luogo della sua parziale riparazione, oppure il rifacimento di un'intera e conclusa area pavimentata compreso le opere di massetto di scolo, pozzetti e condutture e asfalto anche carrabile;
- fornitura e sostituzione di apparati elettrici rilevanti e necessari per il funzionamento o messa in sicurezza dell'impianto delle lampade votive o riparazione, sostituzione o rifacimento di linee di adduzione elettrica ove le stesse superano la lunghezza di metri 50;

si procederà alla loro liquidazione a fronte di contabilizzazione eseguita a misura con **PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI - EDIZIONE 2020, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 186 DEL 21 APRILE 2020**, con liste in economia da utilizzare solo ove non è possibile o agevole contabilizzare a misura, o presentazione di fattura per fornitura di apparecchiature. Sui prezzi a misura sui prezzi a corpo e sulle liste in economia si applica il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Ogni intervento, prestazione o fornitura di cui al presente comma, dovrà essere espressamente disposta dalla D. L. previa acquisizione parere scritto del R.U.P.

3. Fermo restando che i lavori di cui al presente affidamento sono generalmente contabilizzati a corpo, qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, potrà procedere con una contabilità a misura o con computo per Lavori in Economia.

4. Nei casi di cui al comma 2 qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice. Il corrispettivo per il lavoro, assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

6. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale.

7. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### **Art. 14 - Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori, che per loro natura debbano essere contabilizzati in economia e facendo riferimento al PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI - EDIZIONE 2020, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 186 DEL 21 APRILE 2020, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui alla lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci per cento).

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

#### **Art. 15 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

### **CAPO V - Disposizioni per l'esecuzione**

#### **Art. 16 – Condotta dei lavori**

1. I lavori verranno richiesti all'impresa mediante appositi ordini di servizio scritti, trasmessi a mezzo PEC, sui quali verrà specificata la natura dei medesimi e fissato il periodo di tempo necessario concesso per l'esecuzione delle opere.

2. I lavori richiesti dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini stabiliti nei relativi ordini di servizio. Non sarà ammessa alcuna deroga a tale disposizione, se non per accertate cause di forza maggiore, debitamente constatate dalla Direzione Lavori.

3. In caso di urgenza l'ordine potrà essere verbale e sarà trascritto entro il secondo giorno lavorativo successivo.

4. I lavori potranno essere ordinati a tratti o con cicli di lavorazione completa.

5. Per garantire l'ultimazione dei lavori richiesti entro la durata prevista dell'appalto l'Impresa, su richiesta della D.L., dovrà attivare anche più fasi lavorative contemporaneamente. In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
6. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante della Ditta, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione Lavori, rilasciandone, se del caso, ricevuta.
7. Ai vari lavori dovranno essere addetti operai adeguati per numero e per qualifica, provvisti della necessaria attrezzatura e sorvegliati dal Direttore di Cantiere o in sua giustificata assenza dall'assistente di cantiere, comunque sempre presenti in cantiere o reperibili in ogni momento. Il personale tecnico dedicato alla conduzione dei lavori dovrà essere idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
8. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. Pertanto l'Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. Gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle attività istituzionali degli edifici e dei luoghi soggetti al presente contratto di manutenzione.
9. L'Impresa sarà inoltre tenuta a comunicare anche verbalmente, se non diversamente disposto dalla D.L. la dislocazione del personale sui lavori vari, il programma dei medesimi, le eventuali variazioni, l'inizio dei getti di calcestruzzo, ecc.. L'Impresa, per i lavori che debbono essere eseguiti su locali dove si svolge una qualsiasi attività, dovrà condurre gli stessi in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento dei servizi.
10. Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli Ordini di Servizio e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
11. L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove adeguatamente motivato, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri settori o uffici dell'Amministrazione.
12. L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc.
13. Qualora i lavori debbano eseguirsi in aree dove all'interno venga svolta qualsiasi attività lavorativa da personale aziendale l'Appaltatore dovrà uniformarsi a regolamenti interni vigenti presso il Cimitero comunale e dovrà condurre lavori in modo da non arrecare disturbo od intralcio, ove possibile, al funzionamento delle attività cimiteriali.

#### **Art. 17 – Tipologie di intervento**

I termini relativi all'inizio di ciascun intervento richiesto dalla Direzione Lavori dovranno essere posti in essere entro il termine perentorio che verrà specificato, ad insindacabile giudizio, dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del procedimento, all'interno dell'ordine di lavoro.

2. La manutenzione urgente e di pronto intervento comprende interventi non predeterminati nel numero, attivabili su chiamata e da eseguirsi nel più breve tempo possibile. Tali interventi, saranno finalizzati all'eliminazione di un'avaria e volti a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta ovvero volti a riparare improvvisi inconvenienti che compromettano o impediscano l'uso del bene o delle sue singole parti elementari. In altre parole, che configurino situazioni di pericolo o di danno temuto a persone o cose; detti interventi avranno carattere dell'urgenza (pronto intervento) e dovranno essere tali da garantire, ove il caso lo richieda, l'immediata eliminazione del pericolo per pubblica e privata incolumità e il ripristino della funzionalità del bene. Nel caso in cui il ripristino della funzionalità richieda monitoraggi, analisi o opere strutturali, l'Appaltatore dovrà garantire, in ogni caso, un tempestivo intervento mediante opere provvisorie, provvedendo entro le 12 ore successive alla compilazione di un adeguato referto, dal quale possano compiutamente desumersi l'entità del danno e la conseguente tempistica d'intervento.

3. Nella fattispecie, gli interventi potranno interessare:

1. qualsiasi riparazione o sostituzione occorrente per qualsiasi causa anche dolosa prodotta per negligenza, per incuria, per incendio, per furto, per atti vandalici.
2. lavori di tipo idraulico, elettrico, fognari, impiantistici, strutturale, stradale o qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione

#### **Art. 18 - Direzione dei lavori**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio inviato via PEC o impartito direttamente in cantiere.

#### **CAPO VI - Disposizioni in materia di sicurezza**

##### **Art. 19 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo - Modifiche ed integrazioni al Piano Di Sicurezza;
- d) il piano operativo di sicurezza.

**Art. 20 - Norme di sicurezza generali e Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Art. 21 - Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

## **Art. 22 - Interferenze**

Per la tipologia e l'entità della prestazione oggetto dell'appalto i rischi da interferenza tra le attività proprie dell'appalto e le attività che si svolgono all'interno del complesso del cimitero comunale e/o le attività svolte da altra impresa operante per conto di Committente o di altro soggetto terzo saranno considerati in ambito di PSC qualora necessitino, ovvero nel DUVRI allegato alla documentazione di gara.

In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell'avvio delle attività l'Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione verrà redatto verbale.

Non si possono peraltro escludere interventi presso locali frequentati da terzi. Per tali interventi si procederà con l'adozione di misure tecniche organizzative per evitare situazioni di interferenza i cui oneri sono indicati nel documento DUVRI allegato.

Ogni operazione che possa comportare rischi per terzi o che richieda la messa fuori servizio di una parte di impianto dovrà essere preventivamente comunicata dall'Appaltatore al Committente.

Normalmente sarà cura del Committente provvedere affinché l'area di intervento sia interdetta all'accesso a terzi estranei all'attività. Nel caso di impossibilità di interdire l'accesso alle aree interessate dal servizio, particolare cura dovrà essere prestata nel disporre l'esecuzione del servizio in orari di chiusura, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Il documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) allegato al presente Capitolato Speciale deve pertanto intendersi come un documento **"dinamico"**, da formalizzarsi a seguito dell'aggiudicazione e che nel corso dell'esecuzione dell'appalto verrà integrato e completato con i verbali delle riunioni di cui sopra nonché con le documentazioni prodotte sia dal committente che dal appaltatore. Tali integrazioni devono altresì intendersi anche come aggiornamenti del presente documento in caso di mutate situazioni quali ad esempio:

- intervento presso il luogo di esecuzione del servizio di subappalti o di forniture e posa in opera;
- ♣ modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;
- ♣ specifiche disposizioni da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto indicato nel DUVRI.

## **Art. 23 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **CAPO VIII - Norme finali**

### **Art. 24 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri previsti in altra parte del presente Capitolato tecnico, dal Contratto e, più in generale dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

**a)** la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli Ordini di Servizio e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile e, comunque, in conformità con la normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

**b)** i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o, più in generale, affidate a terzi dal Comune di Quarto;

**c)** l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati, con oneri a carico dello stesso Appaltatore, delle prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni e gli impianti in genere; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

**d)** le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato tecnico o in conformità con le singole esigenze manutentive.

**e)** il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

**f)** il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del Comune di Quarto e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero provocati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

**g)** la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei

lavori che Comune di Quarto intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come da Comune di Quarto, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

**h)** la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, dei manufatti in costruzione e/o in corso di ultimazione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

**i)** le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture e lavori per conto del Comune di Quarto, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

**j)** l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato tecnico o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

**k)** la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

**l)** la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, completi di servizi igienici, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

**m)** la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi planimetrici, misurazioni, livellazione, trasporto di capisaldi, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna, nonché le spese per la restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali aggiornate, sulle quali dovranno essere riportate l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto (ad es. collettori, adduttrici, opere fognanti, strade compresi marciapiedi e scarpate, impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'appalto, ecc.) e le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.

**n)** la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come previsto dal presente capitolato tecnico o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

**o)** l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione;

**p)** l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia ed esclusiva responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati Comune di Quarto, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

**q)** la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato



lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

s) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta dal Comune di Quarto;

u) l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia d'inquinamento acustico e di esposizioni ai rumori;

v) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

w) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

x) le spese e gli oneri per installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

y) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi di Comune di Quarto (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### **Art. 25 - Oneri e obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:

a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato tecnico e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. All'Appaltatore fanno carico tutti gli oneri e le spese per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato tecnico e del Contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

c) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario;

d) le spese di progettazione per l'adeguamento/realizzazione e certificazione degli impianti tecnologici (per quanto riguarda eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura e il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative), nonché le spese per la predisposizione, ove necessario, di calcoli statici delle strutture da realizzare e l'aggiornamento degli stessi secondo la normativa vigente.

5. Sono sempre a carico dell'Appaltatore, che non ha diritto ad alcun ulteriore compenso oltre ai corrispettivi contrattualmente previsti, i seguenti oneri:

a) l'esecuzione dei lavori "per singoli tratti", secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta la zona interessata dall'appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico e gli ordini del Direttore dei Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per gli oneri determinati da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo;

b) l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche, debitamente, autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta;

6. L'Appaltatore non avrà, inoltre, diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla Direzione dei Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura, nonché per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Tecnico ed alla durata dei lavori.

L'Istruttore tecnico  
arch. Francesco Ferrara

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs 39/93